



Previdenza Semplice

Bollettino di informazioni previdenziali a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani

Numero 45

Dicembre 2023

Come andare in pensione nel 2024

In questo numero di Previdenza Semplice vi illustriamo le varie possibilità di pensionamento, alla maturazione dei requisiti contributivi e anagrafici, che si offrono ai lavoratori nell'anno 2024.

Abbiamo tenuto conto delle proposte di variazione contenute nella legge di bilancio 2024 in approvazione alle Camere e che non dovrebbero cambiare in sede di approvazione definitiva.



Previdenza Semplice è la newsletter
di [Tuttoprevidenza.it](https://www.tuttoprevidenza.it)

QUANTI MODI PER ANDARE IN PENSIONE NEL 2024.....

L'anno che inizierà a breve porterà - come è consuetudine ormai da anni - qualche novità in tema di accesso alla pensione.

A dire il vero non si tratta di vere e proprie novità ma di adeguamenti, talvolta negativi, alle norme già esistenti, contenuti nella Legge di Bilancio recentemente approvata dal Parlamento. Precisiamo subito che, in alcuni casi, le possibilità di accesso alla pensione in capo allo stesso soggetto sono multiple.

Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore con 41 anni di contributi, che ha già 62 anni di età, che ha iniziato a lavorare molto giovane, che ha un familiare convivente inabile e che, semmai, svolge un lavoro a turni.

In questa ipotesi, infatti, il nostro amico ha a disposizione un ventaglio di opportunità: può andare in pensione con le regole della Quota 103 perché ha già 62 anni di età e 41 di contributi; può, proseguendo i versamenti per un anno e 10 mesi, "puntare" alla pensione anticipata; può, visto che è un lavoratore precoce, andare in pensione con 41 anni di versamenti perché ha un disabile in famiglia e, infine, potrebbe andare in pensione con le regole previste per i lavoratori "usurati" perché svolge un lavoro su turni notturni.

Ecco, allora, a fronte di queste variegate opportunità, tutte le opportunità di pensionamento possibili nel 2024.

Per agevolare la lettura dei diversi tipi di pensionamento, essi sono state suddivisi in:

- Trattamenti pensionistici maturati con contributi versati in un unico fondo;
- Trattamenti pensionistici maturati con contributi versati in più fondi;
- Trattamenti pensionistici maturati con contributi versati in paesi esteri;
- Trattamenti pensionistici previsti per soggetti deboli o categorie disagiate;
- Trattamenti pensionistici maturati con il sistema delle Quote;
- Trattamenti sostitutivi in attesa del raggiungimento del diritto a pensione.



Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto

È il pensionamento “tipo”, valido per chi può far valere almeno un contributo accreditato prima del 1996.

Richiede il raggiungimento congiunto di due requisiti, quello anagrafico e quello contributivo. Mentre il requisito contributivo, salvo qualche particolare eccezione, è fissato in 20 anni di versamenti, pari a 1040 settimane, quello anagrafico, **nell'anno 2024** (lo sarà ancora per il 2025 e il 2026), **è ancora stabilito**, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra “autonomi” o dipendenti, **a 67 anni**.

Una volta raggiunti ambedue i requisiti si può andare in pensione dal mese successivo.

Si deve cessare l'attività da lavoro dipendente e la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo “puro”

È il tipo di pensione che riguarda coloro che non possono far valere neppure un contributo prima del 1° gennaio del 1996.

Come per la pensione di vecchiaia del sistema retributivo, occorre anche qui, maturare congiuntamente i 20 anni di versamento e l'età pensionabile che è fissata, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra “autonomi” o dipendenti, a 67 anni.

Dal 1° gennaio 2024 non è più richiesto il requisito dell'importo e, quindi, non è necessario che la pensione maturata sia almeno pari a 1,5 volte l'assegno sociale.

Se non si hanno 20 anni di versamento si va in pensione a 71 anni (nel 2024) anche con soli 5 anni di contributi.

Il calcolo della pensione è fatto esclusivamente con il sistema contributivo.

Pensione anticipata nel sistema retributivo

Non è cambiato nulla per questa prestazione rispetto alle regole in vigore gli scorsi anni.

È la prestazione che si raggiunge, indipendentemente dall'età anagrafica, quando si possono far valere, nel 2024, 42 anni e 10 mesi di contributi (conta tutta la contribuzione) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il requisito contributivo, bloccato fino al 2026, crescerà nel tempo in misura pari all'incremento dell'aspettativa di vita.

La pensione, che decorre dal quarto mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo ea condizione che si sia cessata l'attività lavorativa da dipendente, è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.



Pensione anticipata nel sistema contributivo

Nel 2024 ai lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 e che per questo motivo sono nel cosiddetto “sistema contributivo puro”, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito a 64 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non viene quindi considerata la contribuzione figurativa). Per tale tipo di prestazione è inserito un limite di importo diversificato per accedere alla pensione.

Dal 1° gennaio 2024 la soglia minima di importo da raggiungere sale a 3 volte l'assegno sociale per la generalità dei soggetti (1.603,20 € mensili).

Per le donne con più di un figlio resta pari a 2,8 volte (1.496,32 €); in presenza di almeno due figli scende a 2,6 volte (1.389,44 €).

Sino al 2023 la soglia minimo di importo era uguale per tutti e fissata a 2,8 volte l'assegno sociale.

Ci sono, poi, da quest'anno, ulteriori strette:

- sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè, l'età di vecchiaia) l'importo della rata mensile non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps (cioè, circa 2.993€ lordi al mese)
- è introdotta una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
- fino al 2026 l'età per ottenere tale tipo di prestazione resta fissata a 64 anni; dal 2027 l'età anagrafica sarà adeguata agli incrementi della cosiddetta “aspettativa di vita”.

Pensione di anzianità con l'“Opzione donna”

Dal 2024 per poter esercitare il diritto alla pensione anticipata con “opzione donna” le lavoratrici oltre ai requisiti di età e di contribuzione devono trovarsi, alternativamente, in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli ».

Per quanto riguarda il requisito anagrafico, esso è fissato nel compimento entro 31 dicembre 2023 dei 61 anni di età **(ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni)** per



tutte le lavoratrici sia “dipendenti” (ovvero con sola contribuzione da lavoro dipendente) che “autonome” (ossia anche con contribuzione mista).

Per il requisito contributivo è necessario aver maturato sempre entro il 31/12/2023 i 35 anni di contribuzione (1820 contributi settimanali) utili per il diritto alla “vecchia” pensione di anzianità (ovvero senza il ricorso ai contributi figurativi per disoccupazione o malattia).

Anche per il 2024 vengono mantenute le finestre di accesso di 12 mesi le lavoratrici e di 18 mesi per le lavoratrici con contribuzione da lavoro autonomo.

L’anticipazione comporta l’accettazione di un assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo.

Restano invariate le possibilità di accesso a tale forma di pensionamento con le regole in vigore prima del 2024, se i requisiti sono stati maturati entro il 31 dicembre 2022.



Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione

Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, Casse per i liberi professionisti, ecc....) può ottenere, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.42/2006, un unico trattamento pensionistico, chiamato "*pensione di vecchiaia in totalizzazione*".

Occorre avere almeno 20 anni complessivi di versamenti ed aver compiuto, nel 2024, almeno 66 anni di età ma, una volta raggiunti ambedue i requisiti, la decorrenza della pensione è fissata dal diciannovesimo mese successivo.

Il calcolo della pensione è, di norma, effettuato con le regole del sistema contributivo. Salvo particolari casi, il "cumulo contributivo" - di cui parleremo più avanti - ha reso assai poco appetibile questo tipo di trattamento pensionistico.

Pensione di anzianità in regime di totalizzazione

Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, Casse per i liberi professionisti, ecc....) può ottenere, così come avviene per la pensione di vecchiaia in totalizzazione, un unico trattamento pensionistico, chiamato "*pensione di anzianità in totalizzazione*".

Per maturare il diritto a questa prestazione è indispensabile poter far valere, senza alcun requisito anagrafico, un'anzianità contributiva complessiva di almeno 41 anni di contributi escludendo, però, dal computo i contributi figurativi per disoccupazione e malattia.

Così come per la pensione di vecchiaia in totalizzazione anche in questo caso per raggiungere il requisito contributivo si sommano solo i periodi di contribuzione non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

Ulteriore condizione richiesta per accedere alla pensione di anzianità in totalizzazione è quello di poter anche far valere requisiti, diversi da quell'anzianità contributiva, eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti degli Istituti previdenziali presso cui sono stati versati i contributi da totalizzare (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la cancellazione dall'albo professionale, ecc.).

Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, la pensione di anzianità in totalizzazione è soggetta al rispetto della "finestra mobile"; in pratica la prestazione scatta dal 21° mese successivo a quello nel quale è stato raggiunto il requisito contributivo.

Il calcolo della prestazione è fatto, salvo qualche eccezione, con il sistema contributivo.

Pensione di vecchiaia in regime di "cumulo"

La Legge 228/2012, aggiornata con le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per il 2017 (è la n.232/2016), ha previsto un'ulteriore possibilità di mettere insieme la contribuzione "frammentata" ovvero quella versata in più gestioni assicurative.

Il "cumulo contributivo" (è questo il termine tecnico utilizzato per contraddistinguere questa opportunità) consente, ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, a quelli iscritti alla Gestione Separata oppure alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex ENPALS, ex INPDAP, ex INPGI, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, ecc.) nonché, dal 2017, alle Casse di



Previdenza dei liberi professionisti, di **cumulare** tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.

È necessario aver compiuto l'età pensionabile, occorrono 20 anni complessivi di versamenti e non è richiesta la condizione di non aver raggiunto il requisito contributivo in nessuno dei fondi interessati.

La pensione è calcolata con il meccanismo del "pro quota" ovvero il metodo secondo il quale ognuna delle Gestioni interessate liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche della Gestione.

Le cose si modificano se, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, concorrono i contributi versati in una Cassa di Previdenza dei Liberi professionisti: in questo caso, se i requisiti per la prestazione di vecchiaia nella Cassa Professionale sono superiori a quelli vigenti nell'Inps (o negli altri fondi pubblici), quest'ultimo erogherà subito la propria quota mentre per quella maturata nella cassa professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall'ordinamento della cassa in questione. La pensione sarà comunque unica sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati.

Il pagamento della pensione, anche per la quota a carico di altri Fondi, è fatto dall'INPS.

Pensione di vecchiaia anticipata a 64 anni in computo con la Gestione Separata

Chi ha contributi nella Gestione Separata ha a disposizione un particolare strumento normativo per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata in questa gestione - comprensiva anche dei versamenti fatti come dipendente o autonomo - al compimento, nel 2024, dei 64 anni di età.

Si tratta della facoltà di computo, riconosciuta dall'art. 3 del Decreto ministeriale n.282/1996, e dalla Circolare Inps 184/2015 che può essere esercitata da chi può far valere, in aggiunta a versamenti fatti nella Gestione Separata, anche periodi contributivi versati come dipendente oppure lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto). In tale ipotesi possono essere accentrati nella gestione separata tutti i contributi accreditati in favore dell'interessato.

A differenza della totalizzazione, il computo può essere esercitato solo da quei lavoratori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione al calcolo contributivo, vale a dire:

- a) non più di 18 anni di versamenti al 31 dicembre del 1995;
- b) almeno 15 anni complessivi di versamenti;
- c) almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1995;
- d) uno o più contributi mensili accreditati nella gestione separata, anche accavallati con altra tipologia di versamenti.

Attraverso il computo nella gestione separata, è possibile conseguire il diritto alla pensione secondo la normativa prevista dalla Legge 214/2011 per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata.

In pratica il lavoratore può accedere nel 2024 alla pensione di vecchiaia a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contributi a condizione che l'importo pensionistico sia superiore a 3 volte l'importo dell'assegno sociale (1.603,20 €).



La pensione così ottenuta è liquidata nell'ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolata interamente con il sistema contributivo.

Poiché tale possibilità di pensionamento è inquadrabile nella pensione anticipata contributiva, anche per essa valgono le novità di cui si è fatto cenno in precedenza.

Dal 1° gennaio 2024 la soglia minima di importo da raggiungere sale a 3 volte l'assegno sociale per la generalità dei soggetti. Per le donne con più di un figlio resta pari a 2,8 volte; in presenza di almeno due figli scende a 2,6 volte.

Ci sono, poi, da quest'anno, ulteriori limitazioni:

- sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè, l'età di vecchiaia) l'importo della rata mensile non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps (cioè, circa 2.993 € lordi al mese)
- è introdotta una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
- fino al 2026 l'età per ottenere tale tipo di prestazione resta fissata a 64 anni; dal 2027 l'età anagrafica sarà adeguata agli incrementi della cosiddetta "aspettativa di vita".

Pensione anticipata con il cumulo delle contribuzioni

Per effetto di quanto previsto dalla Legge n.232/2016 chi ha versamenti in più gestioni (INPS, Gestione Separata, INPDAP, Casse Professionali, ecc.) può accedere alla pensione anticipata se, sommando i diversi "spezzoni" raggiunge, rispettivamente per uomini e donne, i 42 anni e 10 mesi e i 41 anni e 10 mesi di versamenti.

Ad esempio, un professionista che può vantare 10 anni di lavoro in una cassa professionale ed altri 35 anni di contributi da lavoro dipendente potrà sommarli, se non "totalmente" coincidenti temporalmente, al fine di uscire con la pensione anticipata avendo superato il requisito minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione previsto dalla Legge Fornero.

Come abbiamo già accennato per la pensione di vecchiaia in regime di "cumulo" il calcolo della prestazione è fatto in questo modo.

Ogni gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.



Pensione anticipata in totalizzazione con contribuzione estera

Come per la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione estera, chi ha versato, oltre che in Italia, contributi in uno dei Paesi dell'Unione Europea o in uno Stato estero convenzionato con l'Italia, può ottenere nel 2024 la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne, sommando i versamenti italiani con quelli esteri.

Anche in questo caso la quota di pensione pagata dall'INPS sarà determinata in base ai versamenti fatti nel nostro Paese mentre quella estera sarà calcolata secondo le regole del Paese estero.

Pensione di vecchiaia in totalizzazione con paesi esteri

Chi ha versamenti previdenziali in paesi dell'Unione Europea o in quelli che hanno sottoscritto convenzioni "previdenziali" con l'Italia, per ottenere la pensione di vecchiaia, beneficia di un riconoscimento gratuito del lavoro svolto nei paesi esteri.

C'è, però, un'importante peculiarità: il periodo di lavoro all'estero viene valutato esclusivamente ai fini del diritto alla pensione, e non per determinarne l'importo.

Ciò significa che, per esempio, se un lavoratore è stato assicurato in Francia per 3 anni di lavoro svolto come dipendente e ha in più 17 anni di contributi in Italia, una volta compiuta l'età pensionabile dei 67 anni, matura regolarmente la pensione di vecchiaia, avendo cumulato 20 anni di contributi complessivi.

La pensione "in pagamento" sarà però determinata soltanto con i 17 anni versati in Italia, mentre la Francia riconoscerà la quota corrispondente ai 3 anni secondo le norme interne del Paese e al compimento dell'età pensionabile vigente in oltralpe.

Per quanto attiene al sistema di calcolo, i contributi esteri valgono anche per stabilire il metodo di calcolo da applicare: retributivo, misto o contributivo.



Pensione anticipata per i lavoratori precoci

Secondo le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 232/2016 i lavoratori “precoci” (sono coloro che hanno almeno un anno di contributi da lavoro effettivo prima dei 19 anni di età) possono accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto a 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

L’opportunità non è per tutti perché riguarda, però, quei lavoratori che possono far valere, in alternativa, di queste condizioni:

- stato di disoccupazione e percezione integrale dell’indennità di disoccupazione;
- invalidità civile pari o superiore al 74%;
- Caregivers;
- hanno svolto attività particolarmente usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, oppure, per metà della vita lavorativa;
- lavoratori che hanno svolto attività lavorativa gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, oppure, per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni di attività lavorativa.

La pensione decorre dal terzo mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l’attività lavorativa, per i lavoratori dipendenti.

Pensione di vecchiaia per gli invalidi riconosciuti in misura non inferiore all’80%

I lavoratori dipendenti che sono riconosciuti dall’INPS (il giudizio delle Commissioni ASL per il riconoscimento dell’invalidità civile non vale, ma serve quello dei sanitari dell’INPS) in misura almeno pari all’80 per cento vanno in pensione di vecchiaia nel 2024 - se in possesso di almeno 20 anni di contributi - a 61 anni di età se uomo e a 56 anni se donna.

La pensione decorre dal tredicesimo mese successivo al raggiungimento dei requisiti.

Essa è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Pensione di vecchiaia per i lavoratori non vedenti

I lavoratori non vedenti accedono alla pensione di vecchiaia con 10 anni di contributi versati dopo il riconoscimento della cecità e, se sono ciechi assoluti dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo, vanno in pensione nel 2024, se sono lavoratori dipendenti, a 56 e 51 anni di età, rispettivamente per uomini e donne, e, se sono lavoratori autonomi a 61 gli uomini e 56 le donne anni di età.

Se, infine, non sono ciechi assoluti oppure la cecità è insorta dopo l’inizio del rapporto assicurativo, gli interessati vanno in pensione con 15 anni di contributi, all’età di 61 anni gli



uomini e 56 anni le donne, se sono dipendenti o, se autonomi, a 66 e 61 anni di età. La pensione decorre per i lavoratori dipendenti dal tredicesimo mese successivo al raggiungimento dei requisiti e dal diciannovesimo mese per quelli autonomi.

La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

La pensione anticipata per chi svolge “lavori usuranti”

Dal 2011 i soggetti che sono stati adibiti, nel corso della loro vita, a lavori considerati "usuranti" (ad esempio, gli autisti di mezzi pubblici, i lavoratori notturni, etc.) possono andare in pensione con requisiti agevolati, rispetto alla generalità degli altri lavoratori. Per tutti coloro che possono chiedere il beneficio in misura intera per i lavori usuranti (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio di trasporto pubblico di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l'anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni l'anno), nel 2024 si applica:

- a) per la generalità dei soggetti, quota 97,6 data dalla somma di 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi;
- b) per i lavoratori notturni che hanno tra 72 e 77 notti si applica quota 98,6, con un minimo di età anagrafica di 62 anni e 7 mesi;
- c) per quelli che hanno tra 64 e 71 notti si applica quota 99,6, con un minimo di età anagrafica di 63 anni e 7 mesi.

Per chi, per maturare il requisito, utilizza contributi versati da commerciante, artigiano o coltivatore diretto, tutti i valori appena indicati aumentano di una unità.

In tutti i casi, una volta raggiunti i requisiti si dovrà attendere l'apertura della “finestra mobile”, che per questa categoria di lavoratori rimane ancora in vigore.



Pensione anticipata con “Quota 100

(utilizzabile solo per chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2021)

Tutti i lavoratori iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) ed alle forme esclusive e sostitutive nonché gli iscritti alla Gestione separata INPS, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di Quota 100 maturata con un’età anagrafica di almeno **62 anni** e di un’anzianità contributiva minima di **38 anni**.

Questa possibilità vale, però solo, per chi ha raggiunto il requisito entro il 31 dicembre del 2021 e può essere esercitata anche in data successiva purché i requisiti siano maturati entro il 2021.

Per maturare il diritto alla pensione “quota 100”, raggiungendo i 38 anni di contributi gli iscritti a due o più gestioni previdenziali hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.

Non sono, però, utilizzabili i contributi versati alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (INARCASSA, Cassa Forense, ENPAF, ENPAM, ecc.).

La pensione “quota 100” non è cumulabile fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La decorrenza della pensione scatta, per i dipendenti del settore privato, tre mesi dopo il raggiungimento dei requisiti; per i dipendenti pubblici la decorrenza scatta sei mesi dopo.

Pensione anticipata con Quota 102

(utilizzabile solo da chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2022)

I lavoratori iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) ed alle forme esclusive e sostitutive nonché gli iscritti alla Gestione separata INPS, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di Quota 102 maturata con un’età anagrafica di almeno **64 anni** e di un’anzianità contributiva minima di **38 anni**.

La possibilità vale, però solo, per chi ha raggiunto ambedue i requisiti entro il 31 dicembre del 2022 e può essere esercitata anche in data successiva purché i requisiti siano maturati entro il 2022.

Pensione anticipata con Quota 103 (ex Legge di Bilancio per il 2023)

(utilizzabile solo da chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2023)

Per chi ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2023 è un’ulteriore fattispecie di diritto al trattamento pensionistico anticipato, che è denominata **pensione anticipata flessibile**.

Essa si consegue, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e, limitatamente alle forme gestite dall’INPS, per i lavoratori autonomi e parasubordinati, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103).



Per chi accede alla pensione con Quota 103 sono previste disposizioni specifiche sui criteri di calcolo, sulle cosiddette “finestre” e sulla possibilità di cumulo con i redditi da lavoro.

Per quanto attiene ai criteri di calcolo, si prevede che il trattamento di pensione in Quota 103 sarà riconosciuto, sino al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia, entro il limite massimo mensile di importo, pari a 5 volte l'importo del trattamento minimo delle pensioni (€ 2.993 lordi mensili).

Fino al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia questo trattamento pensionistico non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per quanto attiene alla decorrenza della pensione in Quota 103 (la cosiddetta “finestra” di uscita) i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto al trattamento a decorrere dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, ovvero, se dipendenti pubblici, dal settimo mese successivo.

Per chi, pur avendo maturato il requisito non intende andare in pensione con Quota 103 è possibile l'incentivo al posticipo al pensionamento, cioè la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione a suo carico (di regola il 9,19%).

Pensione anticipata con Quota 103 (ex Legge di Bilancio per il 2024)

(utilizzabile solo da chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2024)

La pensione anticipata raggiunta con quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi) è prorogata dalla Legge di Bilancio per il 2024 di un anno.

Rispetto alle regole valide per chi ha raggiunto il requisito entro il 2023, ci sono due decurtazioni:

- l'intera pensione sarà calcolata con il sistema contributivo e non più con il sistema misto, cioè, vale a dire con il sistema retributivo sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995);
- la misura dell'assegno non potrà risultare superiore a 2.394€ euro lordi al mese (cioè, quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell'età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali (cioè, 2.993€).

Sono modificate anche le finestre mobili ovvero il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico.

Rispetto agli attuali tre mesi (sei mesi per i dipendenti pubblici) l'attesa sale a sette mesi per i dipendenti del settore privato e a nove mesi per i dipendenti pubblici.

Per chi, pur avendo maturato il requisito non intende andare in pensione con Quota 103 è confermato l'incentivo al posticipo al pensionamento, cioè la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione a suo carico (di regola il 9,19%).



Anticipo pensionistico (A.PE.) sociale

In attesa di raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia chi si trova in particolari condizioni perché

- a) disoccupato con ammortizzatori sociali scaduti;
- b) invalido civile dal 74 per cento;
- c) caregiver perché assiste familiari conviventi entro il primo grado gravemente handicappati;
- d) è addetto a lavori faticosi o usuranti

può ottenere l'APE sociale, che è una indennità che erogata dallo Stato.

Secondo la Legge di Bilancio per il 2024 la prestazione è prorogata sino al 31 dicembre 2024 ma sale il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno 63 anni e cinque mesi.

Rimane, invece, fermo il requisito contributivo: servono 36 anni per chi svolge lavori faticosi, ridotti a 32 per i lavoratori dell'edilizia; per gli altri soggetti sono sufficienti 30 anni di contributi

Viene, inoltre, aggiunta la regola, oggi assente, dell'incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione ma non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro; non è soggetta, infine, a rivalutazione ed è erogata per 12 mesi all'anno.

L'ISO pensione (esodo dei lavoratori anziani)

È una particolare forma di anticipo della pensione introdotta dal Ministro Fornero con la Legge n° 92/2012.

È la possibilità che viene data ai "lavoratori anziani", dipendenti da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, di anticipare, sino ad un massimo di sette anni rispetto all'età pensionabile in vigore o al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata, il conseguimento del trattamento pensionistico.

Bisogna rispettare alcune condizioni.

Preliminarmente l'azienda deve sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali finalizzata alla gestione degli esuberanti. Una volta sottoscritto l'accordo quadro i lavoratori sono liberi o meno di aderire all'ISO pensione.

L'azienda deve corrispondere, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (da qui il nome di ISO pensione) per l'intero periodo di anticipo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.

L'azienda dovrà versare, oltre all'assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè, la contribuzione prevista), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al



raggiungimento del diritto alla pensione definitiva. In questo modo il lavoratore non avrà alcuna penalizzazione sulla pensione futura. Al lavoratore spetta un assegno economico della durata massima di 7 anni (il termine di 4 è stato "allungato" a 7 dalla legge di bilancio per il 2018) anni che lo accompagnerà alla pensione di vecchiaia.

L'importo è pari a quello del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso all'ISO pensione. Viene ovviamente esclusa la contribuzione che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di anticipo. L'assegno sarà, quindi, sempre di importo inferiore all'importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell'assegno in quanto mancante della contribuzione versata successivamente. La prestazione è soggetta, inoltre, a tassazione ordinaria. Di fatto è uno strumento utilizzato solo da grandi aziende interessate a procedure di ristrutturazione e di riduzione di personale.

La R.I.T.A.

Per dare una risposta alla richiesta di flessibilità in uscita verso la pensione senza gravare sulle casse dello Stato la Legge 232/2016 ha introdotto RITA (è l'acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) che consente l'erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l'età pensionabile.

La RITA ricorre al **capitale accumulato dal lavoratore** nei fondi di previdenza complementare.

Questa somma, in sostanza, può essere riscossa in anticipo (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell'iscritto) **sotto forma di rendita mensile** in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria.

Possono accedere alla RITA due categorie di soggetti:

- i lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia **entro i 5 anni successivi**, a condizione che possano far valere un **requisito contributivo** complessivo di **almeno 20 anni** di versamenti nel Fondo di previdenza obbligatoria;
- **lavoratori che sono inoccupati da più di 24 mesi** e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia **entro i 10 anni successivi**.



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tuttoprevidenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"